FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Sinicato

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Proc. n. 57S/2019 a carico di Lorenzo Aldo Tomasi

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Roberto Brivio, Presidente del Valtellina Golf ASD, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Lorenzo Aldo Tomasi;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Lorenzo Aldo Tomasi che, in occasione del Trofeo del Zoppo disputatosi in data 14.09.2019 presso il Valtellina Golf ASD, l'incolpato è stato visto da altro giocatore recarsi a cercare la propria palla oltre il laghetto della buca e, successivamente, gettare una pallina dalla tasca (non avendo rinvenuto la propria) e terminare la buca con detta pallina dolosamente messa in gioco;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. d) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione;
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 10 ottobre 2019 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che in data 25 settembre 2019 l'Avv. Tarabini, in qualità di difensore dell'incolpato, presentava istanza di rinvio per impedimento personale;
- che in data 25 settembre 2019 l'istanza veniva accolta e codesto Giudice rinviava l'udienza al 22 ottobre 2019;

- che in data 17 ottobre 2019 perveniva memoria difensiva a firma dell'Avv. Giorgio Tarabini;
- che all'udienza fissata compariva il Sig. Lorenzo Aldo Tomasi con l'assistenza dell'Avv. Giorgio Tarabini e rendeva dichiarazioni come da verbale.

*** *** ***

Motivi della decisione

Il fatto contestato è stato pacificamente ammesso dall'incolpato il quale ne ha dato giustificazione.

Secondo il Tomasi la pallina fu irregolarmente messa in gioco dopo aver già deciso di abbandonare comunque la competizione per proseguire il percorso unicamente a titolo di svago.

Detta ricostruzione inciderebbe sull'elemento psicologico dell'illecito poiché, in questo caso, il Tomasi sarebbe incorso in una condotta negligente e imperita per non aver preavvertito la propria marcatrice delle proprie intenzioni prima di mettere in gioco una palla da posizione del tutto irregolare.

Che i fatti si siano svolti come il Tomasi sostiene in effetti è possibile poiché, in effetti, il risultato ottenuto sulle prime 7 buche era molto superiore a quello prevedibile in base all'handicap di gioco: il Tomasi è giocatore molto esperto di prima categoria e sulle prime 6 buche aveva già accumulato 9 colpi sul par del campo.

Resta da spiegare perché, malgrado la decisione di interrompere la partecipazione alla gara segnando RN sullo score, sul medesimo sia stato comunque annotato il risultato del tutto irregolare di 5 colpi alla buca 7.

A precisa domanda il Tomasi ha riferito che, probabilmente, alla sua marcatrice non aveva ancora comunicato le proprie intenzioni e, una volta deciso di apporre NR sullo score, non aveva pensato di far correggere l'indicazione dei colpi alla buca 7.

Resta il dubbio, pertanto, se il fatto contestato sia stato connotato da intenzionalità colposa o dolosa e, in tale situazione, deve valere il principio in dubio pro reo.

In ogni caso, tuttavia, il fatto deve essere qualificato con carattere di gravità sia per l'esperienza del giocatore, sia per la carica di Presidente del Golf Bormio che doveva dettargli ancora maggior accuratezza di condotta, sia perché il Tomasi risulta essere già stato sanzionato con avvertimento per altra vicenda avvenuta presso il Golf Club Milano nel 2018.

Si trattava di vicenda di diverso tenore rispetto a quella oggetto del presente procedimento ma anche in quel caso il Tomasi aveva violato una norma di comportamento codificata che doveva essere ben presente ad un giocatore della sua esperienza così come quella qui contestata.

Tutto ciò considerato

il Giudice Territoriale visto l'art. 4 n. 1 e 17 lett. d) e 18 lett. n), ritenuto che il fatto debba essere ritenuto colposo con carattere di gravità

irroga

al Sig. Lorenzo Aldo Tomasi per gli illeciti di cui agli articoli citati la **sanzione della squalifica temporanea** per mesi 9 (nove) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 9 (nove).

Milano, 23 ottobre 2019

Avv. Federico Sinicato